

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 2020/13
Legnago, 11.06.2020

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
DAL POMERIGGIO DEL 15 GIUGNO
POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio. In attuazione dell'articolo 25 del Decreto, un provvedimento del 10 giugno del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. In particolare, il provvedimento approva il **modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020**, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica **istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto**. Per predisporre e trasmettere l'istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fiscoonline ovvero una specifica procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. **Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato** al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid (Sistema Pubblico Identità Digitale) o mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

A chi spetta il contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. In particolare, il "Decreto Rilancio" precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus

La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:

- **aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;**
- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.**

Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione, aventi data di emissione aprile;
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.

Come si calcola il contributo

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale:

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1.000.000 di euro.
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5.000.000 di euro;

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento. Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento (prevista all'art.13 comma 5 del D.Lgs. 471/1997);
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (prevista all'art.316-ter del Codice Penale).

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE

È ora possibile utilizzare il credito d'imposta del 60% cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E che ha **istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.**

È inoltre disponibile la circolare n. 14 firmata dal Direttore dell'Agenzia che fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio.

In cosa consiste

Il credito d'imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

A chi spetta

Beneficia del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristiche stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti

Il credito d'imposta **spetta a condizione che** i soggetti esercenti attività economica **abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per questi soggetti, quindi, il **requisito da rispettare** ai fini della fruizione del credito d'imposta (oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è **che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.**

La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Compensazione del credito

Il credito, oltre ad essere utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, può anche essere impiegato in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo "6920".

SCADENZIARIO GIUGNO 2020

| GIORNO | SCADENZA |
|----------------|---|
| 16 giugno 2020 | Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili |
| | Versamento delle ritenute sui redditi di lav. autonomi, dipendenti e su provvigioni |
| | Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti |
| | Versamento della prima rata in acconto dell'IMU dovuta per l'anno in corso |
| 25 giugno 2020 | Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile |
| 30 giugno 2020 | Versamento di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni Redditi ed Irap 2020 (senza maggiorazione) per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (solo per queste ultime, se il bilancio viene approvato nel mese di giugno la scadenza è il 31 luglio) [salvo proroghe dovute all'emergenza sanitaria] |
| | Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di terreni e partecipazioni |
| | Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza |
| | Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2020 |
| | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA |

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

[CIRCOLARI](#)

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.